

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 45-4413

Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2020/2220. PSR 2014-2022 del Piemonte. Prolungamento della programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2021-2022. Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”. Disposizioni per l’attivazione di un bando per la presentazione di nuove domande.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

l’articolo 17 “Investimenti materiali e/o immateriali” del Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare, sancisce che il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che siano investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal medesimo regolamento, che contribuiscono a realizzare la priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale n° 4) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”, con particolare riguardo all’aspetto a) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”;

il Reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune, individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione.

Visti:

il Reg. (UE) n. 1303 del 17.12.2013, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed in particolare l’art. 65 “Ammissibilità” e l’art. 69 “Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l’assistenza rimborsabile”;

il Reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, allo sviluppo rurale;

il Reg. (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013, introduce disposizioni transitorie e visto in particolare l’art. 13 “Investimenti”, ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Reg. (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica, tra l’altro, i regolamenti (UE)1305, 1306 e 1307 del 2013;

visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e che prevede all’articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre

2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, recepito con D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015, e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, recepito con DGR n. 30-4264 del 03/12/2021, che recepisce la proroga al 31 dicembre 2022 come previsto dal Reg UE 2220/2020.

Richiamato che nell’ambito della Misura 4, Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è prevista, tra le altre, l’Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, a cui era stata assegnata inizialmente una dotazione finanziaria di 2,1 milioni di euro;

Dato atto che in merito all’Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, sono state svolte le fasi di attuazione mediante gli atti sottoelencati:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 60-6252 del 22.12.2017 avente per oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Criteri per l’attuazione della Misura 4, Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema” è stato dato avvio alla fase attuativa della citata Operazione 4.4.1, stabilendo i criteri e le condizioni per la presentazione delle domande e per il loro finanziamento e di utilizzare tutte le risorse finanziarie assegnate alla suddetta operazione (pari a 2,1 milioni di euro) prevedendo l’attivazione di due bandi entro il 2020, e di destinare per il finanziamento del primo bando € 1,2 milioni, di cui quota UE € 517.440,00, quota statale € 477.792,00 e quota regionale € 204.768,00; la quota regionale trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

in attuazione del terzo punto del dispositivo della DGR sopra citata è stato approvato con D.D. n. 237 del 15.02.2018 avente per oggetto “PSR 2014-2020 Misura 4, Operazione 4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema: disposizioni applicative per la presentazione delle domande di sostegno e le successive fasi procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi”, un primo bando che ha visto la presentazione di n. 87 domande;

con successiva D.D. n. 908 del 22.08.2018 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute ai fini dell’ammissibilità al sostegno, sono risultate ammissibili a finanziamento n. 73 domande per un aiuto richiesto pari ad euro 3.837.811,75, delle quali n. 17 finanziabili per euro complessivi 1.083.707,29;

in applicazione del dispositivo della D.G.R. n. 60-6252 del 22.12.2017, mediante la D.D. n. 561 del 20/05/2019 avente per oggetto PSR 2014-2020 - Misura 4, Operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”: disposizioni applicative per la presentazione delle domande di sostegno e le successive fasi procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi” è stato attivato un nuovo bando utilizzando le restanti risorse finanziarie assegnate alla suddetta operazione, pari ad € 876.000,00, (tenuto conto che della dotazione finanziaria originaria di 900.000,00 euro sono stati destinati euro 24.000,00 per il finanziamento delle residue necessità riferite al PSR 2007-2013, i cosiddetti “trascinamenti”) così ripartita: quota UE € 377.731,20, quota statale € 348.788,16 e quota regionale € 149.480,64 quest’ultima quota ha trovato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

successivamente, a bando ancora aperto, in applicazione del dispositivo della D.G.R. n. 6-94 del 19.07.2019, con la D.D. n. 760 del 30 luglio 2019 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - Misura

4, operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”: modifiche alla DD n. 561 del 20.05.2019 a seguito dell’approvazione della DGR n. 6-94 del 19.07.2019. Incremento della dotazione finanziaria e proroga della scadenza per la presentazione delle domande di sostegno” si è provveduto ad integrare la dotazione finanziaria iniziale con le minori risorse finanziarie utilizzate con l’Operazione 4.4.2, pari ad € 665.769,40, e i minori utilizzi di risorse finanziarie del primo bando dell’Operazione 4.4.1, pari ad € 116.292,71; le risorse finanziarie aggiuntive pari ad € 782.062,11 sono risultate così ripartite: in quota UE € 337.225,18, in quota statale € 311.385,85 e in quota regionale € 133.451,08; quest’ultima quota trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

con successiva D.D. n. 1135 del 12/12/2019 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute ai fini dell’ammissibilità al sostegno, delle 43 domande presentate ne sono risultate ammissibili a finanziamento n. 36 per un aiuto richiesto pari ad € 1.998.856,83, delle quali n. 27 finanziabili per € 1.550.151,40;

vista inoltre la D.D. n. 674 del 09/10/2020 con cui sono stati accertati minori utilizzi di risorse finanziarie nell’Operazione 4.4.1 per complessivi €814.874,24, di cui € 539.109,62 riferiti al bando attivato nel 2018 ed € 275.764,62 riferiti al bando attivato nel 2019.

Dato atto che, relativamente ai minori utilizzi di risorse finanziarie accertati nell’Operazione 4.4.1 per complessivi € 814.874,24 di cui al paragrafo precedente, € 782.530,00 sono stati destinati alla Misura 21 del PSR 2014-2020, con un residuo finale non ancora assegnato pari ad € 32.344,24, di cui euro 5.519,22 di quota regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019.

Dato atto, inoltre, della determinazione dirigenziale n. 1023 del 29 novembre 2021 che ha accertato ulteriori minori risorse finanziarie utilizzate per l’Operazione 4.4.1 per complessivi € 358.302,11 di cui € 61.140,67 di quota di cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 e con l’Impegno n. 58/2020.

Ritenuto opportuno procedere con l’attivazione di un nuovo bando, vista l’elevata valenza ambientale rivestita dall’Operazione 4.4.1 e l’interesse raccolto dai due precedenti bandi, dove è sempre stato necessario ricorrere alla selezione delle domande visto che le richieste superavano le risorse finanziarie disponibili.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo

la dotazione finanziaria assegnata all’Operazione 4.4.1 a seguito delle modifiche definite nella fase di prolungamento della programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2021-2022 risulta di € 2.783.239,40 di cui € 800.000,00 di nuova assegnazione;

risulta possibile attivare per l’anno 2021 un bando dell’Operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022 con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.190.646,35 (di cui euro 203.171,89 di quota regionale), così ripartita:

- per euro 800.000,00 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, di cui euro 136.512,00 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 22.574.571,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 3.726.850,42;
- per euro 390.646,35 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 – bandi 2018 e 2019 dell’Operazione 4.4.1 - accertate con le determinazioni dirigenziali n. 674 del 09/10/2020 e n. 1023 del 29/11/2021, di cui euro 66.659,89 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 e con l’Impegno n. 58/2020;

per la formazione delle graduatorie si applicano i criteri di selezione discussi dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nel corso della riunione plenaria del 26-27 novembre 2015 e modificati da ultimo in occasione della consultazione svoltasi dal 15 al 23 novembre 2018.

Richiamato, altresì, che:

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);
- l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha istituito l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che è subentrata nelle funzioni all'OPR;
- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte di contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il PSR 2014-2022 del Piemonte individua quale organismo di pagamento l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alla Misura 4 relativamente all'estensione al 2021 e 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, rientra nelle competenze dell'ARPEA;
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

ai sensi della citata Delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento sopra citate si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 soltanto sui fondi FEASR ordinari.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- di disporre che, nell'ambito del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, per l'attivazione del bando per il 2021 per la presentazione di nuove domande ai sensi dell'Operazione 4.4.1 "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema":

- a) trovano applicazione le condizioni di ammissibilità per l'accesso al sostegno dell'Operazione 4.4.1 di cui al capitolo 8.2.4.3.11.6 del PSR 2014-2022;
- b) i costi ammissibili sono individuati in conformità al par. 8.2.4.3.11.5 del PSR 2014-2022;

- c) per la formazione delle graduatorie si applicano i criteri di selezione discussi dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nel corso della riunione plenaria del 26-27 novembre 2015 e e modificati da ultimo in occasione della consultazione svoltasi dal 15 al 23 novembre 2018;
- d) si applicano tutte le altre prescrizioni ed indicazioni previste dal PSR 2020-2022 per la citata Operazione 4.4.1;
- e) i procedimenti riguardanti l'Operazione 4.4.1 sono disciplinati dalla DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019;

- di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva di euro 1.190.646,35 del bando 2021 dell'Operazione 4.4.1 (di cui euro 203.171,89 di quota regionale) è così ripartita:

- per euro 800.000,00 quali fondi (FEASR ordinario) di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, di cui euro 136.512,00 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 22.574.571,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 3.726.850,42;
- per euro 390.646,35 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel PSR 2014-2020 – bandi 2018 e 2019 dell'Operazione 4.4.1 - accertate con le determinazioni dirigenziali n. 674 del 09/10/2020 e n. 1023 del 29/11/2021, di cui euro 66.659,89 di quota di cofinanziamento regionale a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 7/2019 e con l'Impegno n. 58/2020;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile l'adozione delle disposizioni attuative specifiche dell'Operazione 4.4.1 mediante gli atti ed i provvedimenti necessari in attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)